

Prime osservazioni sul D.L. n. 488 Regione Piemonte a titolo “ Legge della pianificazione per il governo del territorio”

Introduzione :

Nel Programma “Nuova legge sull’uso dei suoli” della presidente Bresso (marzo 2005) si legge che *“Tra gli obiettivi di legislatura c’è quello dell’**aggiornamento della legge urbanistica n.56/77, che rimane valida nei principi generali, ma deve essere aggiornata per quanto riguarda i rapporti fra le istituzioni che si occupano a vario titolo della pianificazione territoriale ed urbanistica**”.*

Da una lettura del proposto testo di legge è evidente che non si tratti di un “ aggiornamento” della vigente legge urbanistica, di cui non vengono richiamati neppure i principi generali che così puntualmente ricorrono nell’ art. 1, né viene ripreso il linguaggio ormai consolidato.

Ed ancora si addivene oggi a tale proposta di legge senza che sia disponibile una valutazione articolata degli esiti della L.R. 1/07 , cioè della cosiddetta leggina, anticipatrice del presente D.L. per quanto ai meccanismi della copianificazione. A tale proposito è indubbio che l’articolazione del Piemonte in 1206 comuni (310 comuni solo nella provincia di Torino) – parcellizzazione che non trova riscontro in nessun altra regione italiana - comporta notevoli difficoltà logistiche nel coprire adeguatamente le previste conferenze di copianificazione che richiedono la presenza di tutti gli Enti preposti . Relativamente a ciò si annota però come nel presente D.L. non si espliciti la presenza della Soprintendenza.

Una legge, e quindi **questa legge**, deve corrispondere a puntuali requisiti : essere **semplice**, cioè di facile lettura pur nella natura tecnica dei suoi contenuti, non dare adito ad “interpretazioni” ma **garantire la certezza del diritto**, essere **di facile applicazione**.

Ad una prima lettura pare proprio che questo D.L. non abbia questi requisiti. **Non è “semplice”** perché introduce una molteplicità di strumenti di cui è difficile comprendere con quale meccanismo si combinino e in base a quali garanzie siano l’uno all’altro coerente, **non dà “certezza di diritto”** in quanto il D.L. stesso mette in conto reiterate possibilità di deroga (art. 31 comma 5, art. 34 comma 7, art. A -1 comma 1, art. A - 12 comma 2, Art. A - 13 comma 7) , ed inoltre non definisce puntualmente e in maniera univoca i contenuti dei “nuovi” strumenti di pianificazione e le analisi richieste per l’elaborazione degli stessi; **non è di facile applicazione** sia perché introduce nuovi strumenti con linguaggio e categorie di intervento difforni da quelli già di legge, sia perché il meccanismo della copianificazione, di cui non si vuole mettere in dubbio l’importanza, è per sé stesso complesso richiedendo presenze e competenze certe, sia per la stessa struttura amministrativa del nostro territorio (1206 comuni), in cui spesso, già nelle ricorrenti conferenze di servizi, si registra difficoltà o latitanza di partecipazione.

Alcune considerazioni preliminari :

Va preliminarmente detto come tale D.L. avente come oggetto il “governo del territorio” viene avanzato in mancanza ad oggi della legge nazionale di riferimento ¹, come richiesto nella formulazione introdotta dalla legge Costituzionale n.3 /2001 all’art. 117 della Costituzione; tale D.L. Regionale adotta quindi spesso una terminologia che per ora non ha riscontri certi.

- Viene meno così il riferimento al corrente linguaggio dell’urbanistica e ciò dà luogo a possibili diverse interpretazioni, il che reca documento alla certezza della materia. (Es. *Perequazione, Governance territoriale, “sistemi territoriali locali”, “sistemi territoriali costituiti da ambiti”, le “soglie d’uso del territorio” (art. 12/4)*)

- Introduce dei meccanismi che ad oggi paiono incostituzionali : ad esempio gli “ *accordi compensativi*” (art. 33) , la “ *perequazione urbanistica e territoriale*” (art.34); e ancora introduce strumenti non meglio normati e di non chiara esplicitazione : ad es. il “ *Documento strategico territoriale*” (art.10), il *Quadro strategico regionale, il Piano Strategico Metropolitan.*

- Moltiplica i vari livelli di pianificazione in capo ai Comuni : Piano Strutturale Locale (PSL) – art.16/17 , il Regolamento Urbanistico (RU) – art.19 , il Piano Operativo Locale (POL) – art.20 , certo complicandone l’operatività, in carenza spesso di organico e strumenti.

- Di fatto non dà forza agli enti territoriali come detentori della pianificazione, aprendo al privato nel processo decisionale (l’urbanistica contrattata)

- Contraddice il Codice Urbani lasciando “limitati margini di negoziabilità” anche alle cosiddette “invarianti” (art. 4 – art.7) ²

- Non affronta in maniera sinergica e compiuta il rapporto tra i Piano Territoriale Regionale (PTR) e il “Piano Paesistico Regionale” (P.P.R.), che pare addirittura strumento subalterno al PTR, alle previsioni del Documento strategico territoriale (DST), nonché ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), dei cui contenuti *deve provvedere al coordinamento* , come citato al comma 3 dell’art.9.

- il P.P.R. come previsto dall’art. 9 del DDL, è privo di quei contenuti salienti richiesti dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio , limitandosi a individuare sistemi territoriali ed utilizzando il processo della copianificazione tra più Enti per la sua formazione: e relativamente a ciò valga ricordare come già il meccanismo della sub-delega in materia di autorizzazioni paesaggistiche abbia avuto effetti nefasti sul paesaggio.

- Prevede, tra gli strumenti operativi regionale (art.11), il Quadro Strategico Regionale (QSR) che ha a monte, come atto di pianificazione e programmazione, il Documento Strategico Territoriale (DST), approvato solo dalla Giunta Regionale (art. 10) e che apre agli *strumenti della programmazione negoziata*.

- La valutazione ambientale (art. 28) è riportata come un assunto, in applicazione alla norme comunitarie e al D.Lgs. 159/2006. Viene detto *...gli strumenti di pianificazione garantiscono che le scelte di governo del territorio siano indirizzate alla sostenibilità ambientale... Ma non pare che tale assunto tout court, in presenza di strumenti di programmazione negoziata e dei margini (se pur limitati) di negoziabilità anche alle cosiddette invarianti, possa essere soddisfacente.*

Va detto come, nella **vigente Legge Astengo n.56/77 “Tutela e uso del territorio”** - indubbiamente superata, in specifico per quanto riguarda le modalità di confronto tra le istituzioni per l’elaborazione e approvazione dei piani, - **ricorrono però principi e norme che certo meglio inquadrano la responsabilità di Governo del territorio dei vari Enti preposti e che andrebbero riprese nel nuovo testo di legge .**

Vedasi in specifico l’art. 1 “Finalità della legge”, in cui nei suoi 11 punti molto chiaramente individua l’esercizio delle funzioni della Regione in materia di pianificazione del territorio. E valgono, quale finalità della legge, citare i punti: 3) “ la salvaguardia e la valorizzazione del

¹ Dopo il proposto negativo D.L.Lupi, sono ora in Senato i DD.LL. n. 1298 / 7 febbraio 2007 (Sodano, Gonfalonieri ... Rifondazione, gruppo misto); n. 1652 / giugno 2007 (Piglionica – PDS), n. 1691 / 5 luglio 2007(Ronchi, Ferrante... Ulivo) n. 1906 / novembre 2007 (Mattioli, Martinat An)

² Vedasi sentenza n. 182/2006 della Corte Costituzionale relativa al PTR della Regione Toscana

patrimonio naturale in genere e, in particolare, dei beni ambientali e culturali”; 4) “la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo di suolo”; -7) il conseguimento dell’interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale”!

E’ indubbio che l’art.1 (Finalità della legge”)del D.L.n.488 in oggetto è “povero” e **ben si potrebbe sostanziare con l’esplicitazione delle finalità contenute nella legge vigente.**

E l’art.2,che ne è complemento introduce una elencazione di “principi” e “obiettivi” tra loro disomogenei per valore, e talora impropri come attribuzione (es. “perequazione urbanistica e territoriale” come obiettivo - anziché strumento - alla stregua di “tutela e valorizzazione del territorio “.

Di fatto la vigente Legge Urbanistica Regionale anticipa, in maniera corretta se non esaustiva, Il concetto di sussidiarietà nell’ambito di responsabilità dei vari livelli istituzionali . **E il principio di sussidiarietà non legittima certo la spoliazione delle competenze e responsabilità degli Enti territoriali,** a partire dallo Stato, passando alle Regioni, alle Province; ciò facendo salvo, pur nel principio della competenza del Comune sul proprio territorio, il ruolo degli Enti preposti a fornire gli indirizzi e le regole per la tutela e la valorizzazione delle risorse che costituiscono il territorio : suolo, aria, acqua,ecosistemi.

Il principio della sussidiarietà non deve comportare l’arretramento della competenza Statale e di poi Regionale in ambito di linee direttive relativamente al consumo di territorio.

- Rispetto al livello operativo del governo del territorio in capo ai Comuni è necessario che gli strumenti sovraordinati diano principi, regole, norme e non solo indirizzi! Quindi gli strumenti di pianificazione regionali, e in specifico i piani paesaggistici, oltre gli elementi conoscitivi del territorio, devono dare le norme di utilizzo a tutela delle risorse primarie e dello stesso territorio come bene non rinnovabile.
- Quindi gli strumenti sopraordinati , a partire da quanto emanato dalla Stato e di poi dalle Regioni e dalle Province – a cascata - devono essere cogenti, e deve essere sempre verificabile la coerenza l’uno all’altro.
- E’ necessario che non si deroghi, per gli standard, dal parametro quantitativo e si faccia salva la ripartizione tra tipologie di servizi e si riporti tale dotazione di standard alla dimensione d’ ambito (es.non oltre i 20 mila abitanti insediabili) ; il parametro qualitativo - indubbiamente importante e imprescindibile - non deve essere in alcun modo “giustificativo” di una riduzione di quantità.
- Il principio di trasparenza e la democrazia nei processi di scelta deve sempre essere fatto salvo a garanzia del pubblico interesse delle scelte di trasformazione del territorio, e i processi partecipativi devono essere a maggior ragione garantiti quanto si configuri partnernariato tra pubblico e privato. Relativamente a ciò si chiede di rendere pubbliche le conferenze di pianificazione, garantendo la pubblicità integrale di tutti gli atti esaminati e discussi nella conferenza.
- sia garantito l’ascolto dei cittadini in comitati, associazioni etc. quando pongono obiezione circa scelte che paiono in contrasto con il pubblico interesse o che comunque attengono a prevalenti interessi privatistici.
- Il principio di equità o la cosiddetta “perequazione” non devono comportare l’automatico diritto al riconoscimento dell’edificabilità (se pur “trasferita”) dei terreni ; la “perequazione” se intesa in senso lato può condurre, per effetto “domino”, a diritti edificatori su tutto il territorio!! (compresi i territori ora ad uso agricolo)
- Importante garantire, nei processi di trasformazione del territorio, le procedure di VAS (Valutazione Ambientale strategica) e di VIA,che contemplino anche l’opzione zero; e ciò anche per gli interventi puntuali, quando vadano a creare impatto sul paesaggio nella sua corretta accezione : e quindi anche al paesaggio urbano (es. vedi i “grattacieli”)
- Relativamente al riferimento al Codice dei beni culturali non bisogna inseguire l’ambiguità sulla concorrenza dei termini “tutela” e “valorizzazione”.

Italia Nostra sostiene con forza che :

- a) **il territorio non urbanizzato è paesaggio e come tale va tutelato**
- b) **i centri storici, la città storica sono beni culturali e come tali devono essere disciplinati.**

Per ciò, e per coerenza a quanto espresso dallo stesso Codice dei beni culturali e del Paesaggio, nonché ripreso da una recente sentenza della Corte costituzionale, il Piano Paesaggistico deve avere un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo, e deve stabilire la disciplina autorizzativa delle trasformazioni ammissibili relativamente ai beni tutelati, le azioni di recupero e gli interenti di valorizzazione paesaggistica.

- Importante e fondamentale per frenare il consumo di territorio è rendere gli enti locali “indifferenti” relativamente all’esito economico di entrata nelle casse comunali dall’edificazione (vedi ICI). E’ comunque un problema, quello del riparto delle entrate fiscali, fondamentale . Occorrerebbe un meccanismo che avochi allo Stato e/ o alle Regioni le entrate ICI e che le “risparmi” equamente sui comuni, a prescindere da quanto viene edificato e da chi renda edificabile in proprio territorio. Ma la “perequazione” come qui definita, e la stessa logica della “competizione territoriale” non pare volgano a tale “indifferenza”.
- Annualmente la Regione dovrebbe dar conto dello “stato di consumo di territorio” nella regione stessa e dovrebbero esserci incentivi per i Comuni.... che risparmiano, o meglio un puntuale sistema di “deterrenza”!

Queste prime considerazioni derivano dal **principio fondamentale della riserva pubblica della titolarità sulla pianificazione urbanistica : perché il territorio e le sue risorse sono patrimonio comune e dunque neppure la comunità locale e l’ente che la rappresenta e governa ne ha l’esclusiva disponibilità** , secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza. Sicché non si può dubitare della legittimità delle verifiche sulla pianificazione comunale, in funzione del doveroso adeguamento agli indirizzi e alle prescrizioni cogenti dettate dai livelli di più “estesa” responsabilità istituzionale che tali indirizzi e prescrizioni devono contenere in maniera univoca ed efficace: e si fa qui riferimento al Piano Territoriale Regionale – di cui è attualmente in itinere la riedizione – e ai Piani di Coordinamento Provinciali, che ad oggi risultano troppo spesso lassi e “possibilisti” e i cui contenuti, per come sono definiti dal presente D.L., paiono “sfuggenti”. Mentre la primarietà dei valori dell’ambiente giustifica ed anzi impone **la subordinazione delle scelte di pianificazione a severe verifiche di valutazione ambientale strategica.**

Con riferimento ai diritti dei cittadini è il riferimento agli standard quantitativamente inderogabili, funzionali all’accesso ai servizi essenziali, e la cui “qualità” è attribuito necessario.

Note sull’articolato normativo :

Riprendendo il discorso avanzato all’inizio, circa il valore di univocità e chiarezza che deve avere il dettame legislativo, si avanzano qui alcune considerazioni in capo all’articolato del D.L.

TITOLO I

FINALITÀ, PRINCIPI, DISPOSIZIONI GENERALI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO.

Capo I Finalità e principi.

Elemento fondamentale del “governo del territorio”, invocato fin dall’art. 1, dovrebbe essere **la programmazione economica da integrare, almeno a livello regionale, con la pianificazione urbanistica territoriale.** Quell’istituto (la programmazione economica) invece non è neppure menzionata fra i principi esposti all’art. 2, comma 1.

Il Decreto Legislativo 267/2000 (artt. 5 e 20) sembra distinguere nettamente fra pianificazione e programmazione economica, territoriale ed ambientale.

In questo D.L., di contro, la questione della programmazione è collegata alla scelta della natura tripla (strutturale, strategica, operativa) della pianificazione in generale (artt. 4 e 5).

I provvedimenti degli ultimi 25 anni (PRIU, PRUSST, etc) hanno certo contribuito a ridurre la chiarezza dei limiti e delle competenze di pianificazione e programmazione; resta tuttavia chiara la distinzione fra strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio (alle varie scale) e programmi attuativi. Nell'articolato del DL 488 risulta in maniera talvolta confusiva questa commistione tra pianificazione e programmazione.

TITOLO II PIANIFICAZIONE INTEGRATA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO.

Capo I Pianificazione regionale.

Per quanto attiene alla Pianificazione Regionale dall'art. 6 e seguenti (articoli da 6 ad 11) si apprende che il Quadro di Governo del Territorio (QTG) non è un atto a sé ma è costituito da un insieme di atti, dotati ciascuno di contenuti e procedure indipendenti di attuazione:

- Il Piano Territoriale Regionale (PTR);
- Il Piano Paesistico Regionale (PPR);
- Il Documento Strategico Territoriale (DST).

di cui PTR e PPR costituiscono la "*componente di piano*", il DST costituisce la "*componente strategica o politico – programmatica*"; ad essi si aggiungono gli "Strumenti operativi regionali", di cui all'art. 11 che sembrano costituire la "*componente*" operativa del QGT.

Il disegno sopra detto però presenta delle incertezze, per lo meno interpretative .

All'art. 7, comma 1, lettera c) si apprende che il PTR "*contiene il quadro di riferimento strutturale del territorio regionale per costruire il disegno strategico dei processi di sviluppo e trasformazione, le scelte normative, lo sviluppo operativo della pianificazione del territorio ai diversi livelli*".

Si introduce qui il "*quadro di riferimento strutturale*" mai definito. Ed ancora la dizione "*per costruire il disegno strategico etc.*" (art. 7, comma 1, sub c) lascia dei dubbi su quanto lo stesso "disegno strategico" intervenga e all'interno di quale strumento.

Inoltre negli articoli 8; 9 e 10, a proposito della formazione e della approvazione di PTR, PPT e DST, di ciascuno si fa sempre menzione "*di una sua componente o di una sua variante*". Cosicché si è portati ad intendere che ciascun strumento contenga al proprio interno le tre componenti costitutive: strutturale, strategica, operativa (di cui all'art. 4). E relativamente a ciò si riprende la considerazione di cui al Capo I.

Relativamente ancora al Documento strategico territoriale (art.10), di competenza della sola Giunta regionale, questo conduce a programmi di interventi complessi, anche di iniziativa privata, con "*strumenti della contrattazione negoziata*", in variante agli strumenti di pianificazione di ogni livello. Ciò, coniugato con il principio della "*competizione territoriale*" comporta un evidente rischio per la "*sostenibilità ambientale*" degli interventi e reca pregiudizio al principio del "*perseguimento dell'interesse collettivo*" (art.2 comma 1b) .

Ci pare manchino, in termini chiari ed inequivocabili, gli elementi, necessari sia nel PTR che nel PPR, per verificare la "*compatibilità*" fra gli strumenti regionale, provinciali e comunali, come disposto dall'art. 5, comma 5 del Dec. Leg. 267/2000. Esiste inoltre una confusione lessicale tra quanto ai contenuti del PTR che "*definisce le regole, gli indirizzi e le direttive*" (art. 7, comma 3) e le "*prescrizioni, indirizzi, direttive*" (art. 12, comma 5), secondo cui si articola l'impianto normativo del PTCP .

L'articolazione del PTR, di cui all'art. 7, comma 3, è in funzione alla formazione degli strumenti sott'ordinati, rispetto al PTR, piuttosto che alla "*verifica di compatibilità*" degli stessi.

Per quanto attiene al PPR (art. 9) **manca ogni indicazione circa la "verifica di compatibilità"**.

Capo II Pianificazione provinciale e metropolitana.

Come per la Pianificazione regionale si individuano tre strumenti:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), artt. 12 e 13;
- il Documento strategico provinciale, "*avente natura politico – programmatica*" (art. 13, comma 7);
- gli strumenti operativi provinciali (art. 14).

Ma anche qui ci sono elementi di incertezza a proposito del rapporto fra pianificazione e programmazione, per cui all'art. 12, comma 7, per inciso, si riporta che "*la provincia predispone altresì un Documento strategico provinciale, avente natura politico programmatica*"; sulla cui procedura di formazione ed approvazione nulla si dice. Inoltre con il dire "*la provincia etc...*" non si ha adito a comprendere se il Documento sia di competenza di Giunta ovvero di Consiglio, come certo dovrebbe essere.

La Provincia, avviando la formazione e l'approvazione del PTCP predispone il "*Documento programmatico del PTCP*", contenente due elementi:

- lo "*schema di rapporto ambientale*", di cui all'art. A – 11;
- il "*Quadro di riferimento strutturale*".

Il Quadro "*costituisce l'interpretazione strutturale del territorio*". Così come definito il Quadro assume i caratteri sostanzialmente dello stato di fatto e non di progetto.

Si dice che il PTCP "*definisce l'assetto del territorio*": tuttavia all'art. 12 manca quella chiarezza nell'individuazione dei contenuti e delle competenze, così come delineate dall'art. 20, comma 2 del Dec. Leg. 267/2000.

I contenuti del PTCP sono diluiti in una serie di indicazioni (artt. 12 e 13, all'art. A – 8), in un insieme non organico di disposizioni per cui manca chiarezza d'impianto normativo, e ciò inficia la verifica di compatibilità fra PTCP stesso e gli strumenti regionali.

Relativamente quindi agli strumenti operativi provinciali (art. 14), che non risultano assolutamente definiti, occorre chiarire: - **quale sia la natura e l'efficacia di tali strumenti operativi; - come si collochino in rapporto agli strumenti operativi comunali (POL), di cui agli artt. 20 e 21.**

Capo III Pianificazione locale.

Anche per quanto attiene alla Pianificazione locale (articoli da 16 a 23) manca in forma chiara ed inequivocabile la strutturazione dell'impianto normativo quanto meno del PSL, in modo da garantire la verifica di compatibilità fra PSL stesso e strumenti regionali e provinciali, articolati in indirizzi, direttive e prescrizioni.

Il PSL è definito dall'art. 16, comma 4. Contiene "*regole e parametri urbanistico – ambientali prestazionale o quantitativi, per lo sviluppo operativo del Piano Strutturale, mediante POL negli ambiti di trasformazione o mediante il RU nei tessuti o negli ambiti di conservazione – riqualificazione*" Il PSL contiene infine (art. 16, comma 5, lettera f) "*lo schema organizzativo della dotazione di aree, servizi ed infrastrutture costituenti la città e il territorio pubblici e d'interesse pubblico e il quadro delle azioni necessarie per svilupparlo e conseguirlo, costituente riferimento per le progettualità degli interventi disciplinati nel POL e nel RU*".

Non risulta chiaro come il PSL si configuri rispetto alla concezione tradizionale del Piano Regolatore Generale, di cui alla l.r. 56/1977.

Non risulta chiaro come il RU si interfacci al POL e come sia possibile introdurre varianti all'uno senza variare l'altro (art. 9, comma 2).

Come sia possibile, con tali strumenti, definire il bilancio quantitativo in ordine alla dotazione dei servizi, entità degli insediamenti per le varie destinazioni.

Non si comprende se il RU definisca le reti infrastrutturali (in particolare della viabilità) non solo esistenti (art. 18, commi 1 e 3), ma anche quelle rese necessarie da indicazioni di livello territoriale e di quale natura siano i vincoli relativi (certo conformativi) per questo secondo aspetto.

Necessario per la formazione del PSL è il “*Quadro di riferimento strutturale del territorio comunale*” (art. 16, comma 5, sub a) ma non si comprende quale dei contenuti ne facciano parte.

All’ art. 21, comma 9, è previsto che per modifiche marginali si intervenga senza informare la Provincia; ciò in difformità con quanto avviene attualmente, in quanto l’art. 17, comma 9 della l.r. 56/77 impone che quelle modifiche siano trasmesse quanto meno alla Regione.

Non è chiaro se il PUIC (Art. 22, comma 1), che sostituisce tutti i piani esecutivi di iniziativa pubblica e privata, si applichi o meno negli ambiti soggetti a RU.

Non è chiara la norma (Art. 22, comma 11) per la quale tramite programmi complessi o integrati si può passare dal PSL al PUIC con POL o con permessi di costruire convenzionati o progetti di OO.PP.

Capo IV Pianificazione e programmazione settoriale e specialistica.

All’art. 25, comma 1 è esposta la definizione di “*governance*”. **Ciò che delinea è cosa diversa da quanto previsto dalla legislazione in materia di ordinamento degli enti locali (Dec. Leg. 267/2000).**

Nella relazione fra Regione, enti competenti e soggetti coinvolti per come riportata si viene a prefigurare **la parità fra enti istituzionali ed enti privati, in tema di governo del territorio, principio da escludere senza equivoci.**

TITOLO II STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE.

Capo I Salvaguardia, valutazione, copianificazione (artt. Da 26 a 40).

Non si condivide che la salvaguardia (Art. 26, comma 1) non si eserciti sugli strumenti esecutivi (PUIC), contrariamente a quanto è disposto dalla l.r. 56/77, art. 58, comma 2.

Relativamente al tema della valutazione ambientale (Art. 28 e l’art. A – 11), posto che i contenuti della valutazione sono richiesti per:

lo svolgimento della “*valutazione ambientale strategica*” (art. A – 11, comma 5); l’informazione e la consultazione del pubblico (art. A – 11, comma 5); gli studi da condursi rispetto a ciascuna tipologia di piano (art. A – 11, comma 6); la definizione degli elaborati che costituiscono la valutazione (art. A – 11, comma 6); le modalità di monitoraggio (richiesto dall’art. 28, comma 3 e ribadito dall’art. A – 11, comma 3).;

risulta inaccettabile che siano dichiarati decaduti gli adempimenti previsti dall’art. 20 della l.r. 40/98, così come disposto dall’art. 28, comma 5, visto che i sopra detti contenuti sono rinviati ad un atto, il Regolamento (di cui all’art. A – 11, comma 5) da promulgare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente Disegno di Legge di cui di fatto risulta ignota la pregnanza della valutazione qui invocata.

In tema di **perequazione urbanistica** (art. 34) la stessa va considerata **come strumento** di attuazione di scelte operate in relazione ad obiettivi di assetto urbano (quindi riferibile ai comparti territoriali) **e non come obiettivo** (così come disposto dall’art. 2, comma 2, lettera e) in interventi di grande rilievo, a carattere eminentemente territoriale.

Né la perequazione può risultare come “*modalità operativa, finalizzata ad evitare disparità di trattamento nonché a ricercare l’indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte di Piano*” (art. 34, comma 1), in quanto garantisce l’uniformità di trattamento esclusivamente all’interno di ciascuno degli ambiti di piano.

Fin quando gli incrementi di valore derivanti dalle scelte di piano sono patrimonio esclusivo della proprietà immobiliare, che interviene nella decisione di come, quando, dove trasformare il territorio, non si avrà l’indifferenza della proprietà rispetto alle indicazioni di piano.

Non si condivide il concetto di “*perequazione territoriale*” in quanto conduce a riconoscere come intrinseco al diritto di proprietà dei suoli quello di edificabilità, se pur da differire e far atterrare in

ambiti definiti. Ciò può produrre un effetto “domino”, che, portato all'estremo, porterebbe alla compromissione di tutto il territorio agricolo, e non alla sua salvaguardia, come dichiarato.

Tra l'altro, relativamente appunto al territorio agricolo si richiede la reintroduzione del parametro “classi di fertilità”, ribadendo quanto ben esplicitato nella L.U.R. 56/77 vigente, all'art.25 relativo alle “Norme per le aree destinate ad attività agricole”.

Si prevede all' Art. 35, comma 2 (Concorrenzialità nello sviluppo operativo della pianificazione locale) che *“lo sviluppo operativo del PSL, espresso dal POL, mediante i PIUC”* possa *“essere oggetto di confronti concorrenziali fra proposte diverse formulate, anche mediante procedure concorsuali per la progettazione, da operatori privati”*.

Ma si considera come *“i confronti concorrenziali tra proposte diverse ”* possano emergere solo in sede di PIUC, cioè dei piani esecutivi di iniziativa pubblica e privata, garantendo comunque all'Ente Locale la programmazione degli interventi, evitando quindi che siano le proprietà, aventi come primo parametro la convenienza economica, a compiere di fatto la scelta tra proposte alternative.

Conclusioni

Posto che quanto sopra detto richiede ulteriori approfondimenti, egualmente si chiede che il presente D.L., di estrema delicatezza per gli esiti che potrà comportare sul nostro territorio, meglio si confronti con la legislazione nazionale in atto (e in divenire), e in primis con l'articolo 9 della nostra Costituzione; con la stessa legge urbanistica vigente, che certo va “aggiornata” ma non accantonata ; con quanto legiferato da altre Regioni (nel bene e nel male!) ; con quanto la sensibilità ambientale maturata in questi anni ha determinato relativamente al concetto di “risorsa del territorio”. E relativamente a ciò si richiama inoltre alla pari dignità da riconoscere ai Piano di sviluppo rurale e al Piano di sviluppo montano.

Si faccia tesoro dell'esperienza, negativa, di questi ultimi anni, in cui sempre più è avanzata una interpretazione, a nostro avviso distorta, di sussidiarietà, venendo meno agli stessi principi, finalità e norme della vigente legge regionale, per cui la Regione è arretrata relativamente al proprio compito. Si faccia a monte un bilancio di quanto territorio è stato in questi ultimi anni consumato e per quali “meccanismi” o in base a quali priorità. Gli stessi meccanismi e le stesse priorità paiono aver adito nel presente D.L. al di là delle intenzioni, dei nuovi strumenti, del nuovo linguaggio che possono invece produrre un ulteriore arretramento del ruolo degli Enti sovraordinati. Sempre avendo come principio costitutivo il fatto che il territorio è bene di tutti e non va mercificato.

Torino, 23/01/08

Consiglio Interregionale Piemonte Valle d'Aosta

Il Presidente

Arch. Maria Teresa Roli